

L'ex non paga l'assegno: ecco quando scatta il reato

Famiglie in crisi

Rilevano le omissioni verso i figli e i coniugi, sia separati che divorziati

Le mancanze devono essere serie e così protratte da limitare i mezzi forniti

Giorgio Vaccaro

Scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per chi non paga gli assegni non solo al figlio ma anche al coniuge, in caso sia di separazione, sia di divorzio. Il Codice penale tutela infatti la situazione di vulnerabilità degli ex partner e il diritto dei figli minori a ricevere assistenza, con l'adempimento degli oneri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Le norme di riferimento sono l'articolo 570 («Violazione degli obblighi di assistenza familiare»), che si applica alle famiglie conviventi, e l'articolo 570-bis («Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio») con cui, in particolare, sono state introdotte nel Codice penale le disposizioni incriminatrici in precedenza contenute nella legge sul divorzio. Con l'inserimento nel Codice penale, peraltro, la tutela è stata estesa anche ai casi di separazione.

La Cassazione ha osservato (sentenza 2098 del 17 gennaio 2024) che si è così razionalizzata la disciplina della violazione degli obblighi di assisten-

za, «racchiudendo in un'unica previsione sanzionatoria la condotta del coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero di violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli». In particolare, la Cassazione ha respinto le censure mosse all'estensione alla separazione, affermando che questa presenta caratteristiche assimilabili al divorzio: perché, come per il divorzio, il giudice può imporre a un coniuge di versare all'altro un contributo; e perché il coniuge separato può trovarsi in una situazione di obiettiva vulnerabilità e necessità di tutela, essendo la separazione una fase che se può essere transitoria, può anche risultare definitiva, e comunque in entrambe le ipotesi si tratta di una fase di ridefinizione dei rapporti contraddistinta da incertezza, trasformazione e spesso anche tensioni». In sostanza, quindi, la norma correttamente punisce gli inadempimenti degli obblighi di natura economica originati da provvedimenti adottati nel corso del procedimento separazione o di divorzio e stabiliti in favore dei figli o del coniuge.

Quanto all'entità dell'inadempimento, i giudici (sentenza 43311 del 25 ottobre 2023) hanno chiarito, in un caso di mancata corresponsione delle somme stabilite dal giudice civile per il mantenimento dei figli non autosufficienti economicamente, che questo si deve presentare «serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sull'entità dei mezzi economici che il soggetto

obbligato deve fornire». Di conseguenza, quando ricorrono questi presupposti, non è necessario verificare anche se poi si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza.

La Cassazione (sentenza 30150 dell'11 luglio 2023) ha anche spiegato che l'accordo tra i genitori concluso in sede stragiudiziale (con cui, nel caso specifico, il genitore affidatario aveva rinunciato all'assegno riconosciuto dal giudice per il figlio e posto a carico dell'altro genitore) non può spingersi sino al punto di privare il minore del diritto al mantenimento e non può legittimare condotte omissive che finiscono per ledere il diritto del figlio ad avere i necessari mezzi di sussistenza.

Ma quando si ferma la rilevanza penale del mancato versamento dell'assegno? Per la Cassazione (sempre con la sentenza 2098/2024) l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'articolo 570-bis del Codice penale, che esclude il dolo, non può però essere assimilata all'indigenza totale. Occorre valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e di chi ha diritto alle prestazioni, l'ex obbligato a versare l'assegno abbia effettivamente la possibilità di assolvere gli obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. A questo fine, si deve tener conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell'entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali dell'obbligato, della solerzia nel reperire, all'occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita e del contesto socio-economico.